



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

VISTO l'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, concernente "disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale";

VISTO il comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema";

VISTO il successivo comma 2 del predetto articolo 12, il quale prevede che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma 2 che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, e che in sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1;



VISTO l'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede dall'anno 2010 una riduzione del 20 per cento delle risorse previste da speciali disposizioni di cui all'allegato B del medesimo decreto legge n. 112/2008;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9, comma 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 133;

VISTO l'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

RITENUTO di dover provvedere alla determinazione delle percentuali per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2014, tenendo conto delle risultanze del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2012;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 e della comunicazione dell'Ispettorato Generale del Bilancio prot. n. 86552 del 5 novembre 2014, le risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, sulle quali applicare le misure percentuali, ammontano, distintamente, a:

1. 765.294.034,00 euro per i risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta di cui all'allegato 1 della citata nota;
2. 238.530.837,08 euro per i risparmi di spesa per interessi di cui all'allegata tabella 2 della citata nota;

RITENUTO di applicare, nel rispetto del "limite soglia" previsto dall'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, la misura percentuale complessiva del 27,58 per cento per le risorse di cui al precedente punto 1), e la misura percentuale complessiva del 29,92 per cento per le risorse di cui al punto 2);

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, destina la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, pari complessivamente ad euro 28.243.652,10, per metà al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 47, della legge 183/2011, una quota ulteriore di circa il 10,3% delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79/1997 convertito con modificazioni con la Legge n. 140/1997, già ridotte ai sensi 9, comma 33, del decreto-legge 31



maggio 2010, n. 78, viene destinato al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che l'ammontare massimo di risorse da destinare alle predette finalità, compatibile con gli obiettivi programmatici, è di euro 282.436.521,03 da riferire quanto a euro 168.364.687,48 alle Agenzie fiscali e quanto a euro 59.632.709,27 al Ministero dell'Economia e delle finanze, ivi compreso l'Ufficio del Gabinetto e la ex Scuola superiore dell'economia e delle finanze in relazione alla specificata attività di formazione del personale impiegato, quanto ad euro 14.121.826,05 al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla L. 1265/1960, quanto ad euro 14.121.826,05 al fondo di previdenza del Ministero dell'economia delle finanze e quanto ad euro 26.195.472,18 al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza;

TENUTO PRESENTE che la distribuzione di tali risorse non supera i limiti fissati a legislazione vigente come evidenziato nei prospetti sotto indicati:

Assegnazioni 2004 (DM 7 LUGLIO 2005)		
Potenziamento	incentivi personale	totale
39.900.000	407.100.000	447.000.000

Assegnazioni ANNO 2008 (D.M 10 SETTEMBRE 2008)		
Potenziamento	incentivi personale	totale
35.910.000	366.390.000	402.300.000

Assegnazioni ridotte del 20% (art. 67, comma 3, dl 112/2008) e di un ulteriore 10% (art. 9, comma 33, D.L. 78/2010) ANNO 2010 (D.M 6 OTTOBRE 2010)		
Potenziamento	incentivi personale	totale
25.852.000	263.804.000	289.656.000

Assegnazioni 2014		
Potenziamento	incentivi personale	totale
26.195.472,18	227.997.396,75	254.192.868,93



CONSIDERATI gli obiettivi e le linee strategiche dell'azione amministrativa indicati nella Direttiva Generale per l'anno 2012;

CONSIDERATO che alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla predetta Direttiva e dal citato Atto di indirizzo ha contribuito l'azione degli Uffici adibiti alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997;

TENUTO CONTO che detti Uffici hanno conseguito gli obiettivi connessi alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, come illustrato nella tabella A allegata al presente decreto;

CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di produttività in termini monetari con la fissazione di rapporti determinati in correlazione alle attività indicate nella richiamata tabella A;

CONSIDERATO che la contrattazione integrativa terrà conto, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto ai fini della corresponsione dei trattamenti economici accessori, del rapporto di correlazione tra i trattamenti da erogare e il maggiore impegno e responsabilità nello svolgimento di prestazioni lavorative fissando delle percentuali differenziate in rapporto al contributo del personale in servizio ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale;

TENUTO CONTO, altresì, della rilevanza dell'impegno richiesto al personale in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO PRESENTE che le risorse destinate alla contrattazione integrativa dovranno essere ridotte in proporzione al personale in servizio, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

CONSIDERATO che risulta rispettato il limite posto dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dall'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, quello di cui all'articolo 9, 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.



DECRETA

Articolo 1

Le percentuali da applicare distintamente per l'Amministrazione economica e per quella finanziaria su ciascuna delle risorse di rispettiva competenza riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 sono individuate nelle seguenti misure:

1) Amministrazione finanziaria

- a) 27,58 % per i risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta, pari a 765.294.034,00 euro, come indicati nell'allegato 1;

2) Amministrazione economica

- a) 29,92 % per i risparmi di spesa per interessi pari a 238.530.837,08 euro, come indicati nell'allegata tabella 2.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 una quota pari ad euro 28.243.652,10 dell'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 1 è destinato per euro 14.121.826,05 al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e per euro 14.121.826,05 al fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 4, comma 47, della legge 183/2011 una quota pari ad euro 26.195.472,18 dell'importo complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 è destinato al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria del Corpo della Guardia di Finanza.



La distribuzione delle quote tra l'Amministrazione economica, l'Amministrazione finanziaria e il Corpo della Guardia di Finanza è stata determinata sulla base delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2013 rilevate dal Conto Annuale.

La predetta quota (euro 26.195.472,18) è destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili ripartita tra le Agenzie Fiscali e le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, per gli importi di euro 11.019.900,84 ed euro 2.346.887,07, ed euro 12.828.684,27 al Corpo della Guardia di Finanza così suddivisi:

UFFICI	POTENZIAMENTO (Art. 4, comma 47, DL. 183/2011)
Agenzia delle entrate	7.023.298,69
Agenzia delle entrate quota ex Agenzia del territorio	2.123.233,12
Agenzia delle dogane	1.799.115,63
Agenzia delle dogane quota ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	74.253,40
TOTALE Agenzie Fiscali	11.019.900,84
Gabinetto	23.994,40
Dip. Amministrazione generale del personale	838.531,43
Dipartimento del tesoro	119.487,25
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	719.528,92
Dipartimento delle finanze	645.345,07
TOTALE Ministero (Gabinetto e Dipartimenti)	2.346.887,07
Corpo della Guardia di Finanza	12.828.684,27
TOTALE	26.195.472,18

Articolo 4

Il restante importo, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, pari a euro 227.997.396,75 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, è destinato al fondo per il trattamento accessorio del personale sulla base delle seguenti percentuali calcolate distintamente sugli importi di cui all'articolo 1:



- il 5 per cento per il ministero dell'economia e delle finanze (€ 11.926.541,85) e per le Agenzie fiscali (€ 38.264.701,70), in relazione al comune maggior carico di lavoro derivante dai processi di razionalizzazione e riorganizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, secondo la seguente ripartizione per le Agenzie fiscali:

<i>Agenzia delle entrate</i>	24.802.747,94
<i>Agenzia delle entrate quota ex Agenzia del territorio</i>	5.580.615,39
<i>Agenzia delle dogane</i>	6.448.721,44
<i>Agenzia delle dogane quota ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato</i>	1.432.616,93
TOTALE Agenzie Fiscali	38.264.701,70

- il 17 per cento per le Agenzie fiscali (€ 130.099.985,78) secondo la seguente ripartizione:

<i>Agenzia delle entrate</i>	84.329.343,03
<i>Agenzia delle entrate quota ex Agenzia del territorio</i>	18.974.092,31
<i>Agenzia delle dogane</i>	21.925.652,88
<i>Agenzia delle dogane quota ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato</i>	4.870.897,56
TOTALE Agenzie Fiscali	130.099.985,78

- il 20 per cento per il ministero dell'economia e delle finanze (€ 47.706.167,42).

Le suindicate risorse sono cumulabili con quelle previste all'art. 1, comma 286, della legge finanziaria 2007, n. 296, queste ultime derivanti da entrate non correlate alle attività di cui all'allegato A e che vanno a confluire al Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale.

La suindicata distribuzione di risorse tiene conto delle prestazioni rese in relazione alla riduzione delle risorse disponibili.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78.

Articolo 5

Ferma restando la indicata ripartizione, la contrattazione integrativa individua i tempi e le modalità di erogazione delle risorse destinate all'incentivazione del personale di cui all'articolo 4. La contrattazione assicura, altresì, criteri di differenziazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed all'apporto individuale anche tenendo conto del rapporto del contributo del personale in servizio presso gli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono



direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 79/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

La contrattazione integrativa stabilisce, inoltre, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa la quota da attribuire al personale dirigente. In conformità a quanto previsto dal D.Lvo 150/2009 la successiva ripartizione assicura il rispetto di criteri di selettività, tenendo conto delle risultanze dei sistemi di valutazione e del contributo dei dirigenti preposti agli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 79/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale dirigente di prima fascia è assegnata una quota, in misura da stabilire fino al 10% del totale delle risorse destinate alla dirigenza.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li - 6 MAG. 2015

IL MINISTRO

